



COMUNE DI  
**BARBERINO  
TAVARNELLE**



**Il Regolamento EMAS,  
lo standard ISO14001  
e il percorso del**

**Comune di Barberino Tavarnelle**



# Certificazione ambientale



**CERTIFICAZIONI DI PROCESSO  
(O DI ORGANIZZAZIONI)**



**CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO**



# Cosa è EMAS?



**ECO-MANAGEMENT AND AUDIT SCHEME (EMAS)** è un Regolamento comunitario (reg. CE N° 1221/2009) concernente “**l’adesione** volontaria delle organizzazioni ad un sistema comunitario di ecogestione ed audit”

E’ uno strumento di politica ambientale volontario e presuppone un comportamento pro-attivo da parte delle imprese e organizzazioni

Comporta un aperto dialogo cooperativo con tutte le istituzioni (comprese quelle preposte al controllo) e con le comunità locali

Il suo funzionamento si basa ed è coordinato dall’attività del Comitato Ecolabel-Ecoaudit, che è un Comitato interministeriale che fa capo al Ministero dell’Ambiente.

È individuato come uno degli strumenti che favorisce l’applicazione dei principi di economia circolare nelle imprese e nelle Pubbliche Amministrazioni.



Performance, Credibility, Transparency

- Reg. CE N° 1221/2009
- sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)
- All. I** Analisi Ambientale
- All. II** Requisiti del sistema di gestione ambientale e ulteriori elementi di cui le organizzazioni che applicano il sistema EMAS devono tener conto
- All. III** Audit ambientale interno
- All. IV** Comunicazione ambientale
- All. V** Logo EMAS
- All. VI** Informazioni richieste per la registrazione
- All. VII** Dichiarazione del verificatore ambientale
- All. VIII** Tavole di concordanza

## Il Regolamento EMAS

I

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

### REGOLAMENTI

#### REGOLAMENTO (CE) n. 1221/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 novembre 2009

sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(\*)</sup>,

visto il parere del Comitato delle regioni <sup>(\*)</sup>,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato <sup>(\*)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 2 del trattato stabilisce che la Comunità ha, fra i suoi compiti, quello di promuovere la crescita sostenibile nell'insieme della Comunità.
- (2) La decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente <sup>(\*)</sup>, considera il miglioramento della collaborazione e del partenariato con le imprese un approccio strategico per conseguire gli obiettivi ambientali. Gli impegni volontari ne costituiscono un elemento essenziale. In questo contesto si ritiene necessario incoraggiare una più ampia partecipazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)

e lo sviluppo di iniziative tese a incentivare le organizzazioni a pubblicare rapporti rigorosi e verificati in maniera indipendente sulle prestazioni ambientali o in tema di sviluppo sostenibile.

- (3) La comunicazione della Commissione del 30 aprile 2007, concernente la revisione intermedia del sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente, riconosce la necessità di migliorare il funzionamento degli strumenti volontari concepiti per l'industria e ammette che tali strumenti hanno un notevole potenziale che tuttavia non è pienamente sfruttato. La comunicazione invita la Commissione a riesaminare gli strumenti per incentivare la partecipazione e ridurre gli oneri amministrativi connessi alla loro gestione.

- (4) La comunicazione della Commissione del 16 luglio 2008 sul piano d'azione «Produzione e consumo sostenibili» e «Politica industriale sostenibile», riconosce che EMAS aiuta le organizzazioni ad ottimizzare i loro processi di produzione, riducendo gli impatti ambientali ed utilizzando in modo più efficiente le risorse.

- (5) Al fine di promuovere una strategia coerente tra i vari strumenti legislativi predisposti in ambito comunitario nel settore della tutela dell'ambiente, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero esaminare le modalità per tener conto della registrazione EMAS nell'elaborazione della legislazione o per utilizzare questo sistema come strumento a fini di verifica dell'applicazione della legislazione. Nell'intento di renderlo più interessante per le organizzazioni, è inoltre opportuno che essi tengano conto di EMAS nelle rispettive politiche sugli appalti e, ove opportuno, facciano riferimento a EMAS o a equivalenti sistemi di gestione ambientale quando definiscono le condizioni riguardanti le prestazioni contrattuali nel campo delle opere e dei servizi.

<sup>(1)</sup> Parere del 25 febbraio 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(2)</sup> GU C 120 del 28.5.2009, pag. 56.

<sup>(3)</sup> Parere del Parlamento europeo del 2 aprile 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 26 ottobre 2009.

<sup>(4)</sup> GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1.

# Cosa è la certificazione ambientale ISO14001?

- E' una norma di riferimento per la predisposizione di un sistema di gestione ambientale emanata dall'**ISO** (International Standardisation Organisation)
- E' una norma di **natura privatistica**
- Permette alle organizzazioni che volontariamente lo adottano di sottoporsi alla verifica di un certificatore indipendente e accreditato che rilascia la "**certificazione ambientale**"
- L'organismo responsabile dell'accREDITAMENTO dei certificatori in Italia è ACCREDIA ed è formato da rappresentanti del mondo industriale
- Costituisce la **norma di riferimento** su cui si basa il Sistema di Gestione Ambientale del Regolamento EMAS 1221/2009

# Emas e ISO 14001 le principali differenze

EMAS	ISO 14001
Ha natura pubblica	E' una norma privata
Aveva validità nell'Unione Europea fino al 2009 adesso internazionale	Ha validità internazionale
Prevede l'iscrizione nel registro Emas gestito dal Comitato Emas	Prevede il rilascio di una certificazione da parte di un soggetto privato
Prevede la comunicazione al pubblico delle prestazioni ambientali attraverso la redazione della Dichiarazione ambientale	Non prevede comunicazione con il pubblico
Ha una minore diffusione	E' maggiormente diffusa

# Allegato 4 – Comunicazione Ambientale (Dichiarazione Ambientale)

## Il Regolamento EMAS



### REGOLAMENTO (UE) 2018/2026 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2018

che modifica l'allegato IV del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 48,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1221/2009 ha istituito un sistema di ecogestione e audit (EMAS). EMAS è inteso a promuovere il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali delle organizzazioni mediante l'istituzione e l'applicazione di sistemi di gestione ambientale, la valutazione delle prestazioni di tali sistemi, l'offerta di informazioni sulle prestazioni ambientali, un dialogo aperto con il pubblico e le altre parti interessate e infine con il coinvolgimento attivo del personale. Per conseguire questo obiettivo gli allegati da I a IV del regolamento definiscono le prescrizioni specifiche che le organizzazioni che intendono partecipare a EMAS o ottenere una registrazione EMAS devono rispettare.
- (2) L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1221/2009 stabilisce i requisiti di comunicazione ambientale. È necessario modificare tale allegato per inserirvi i miglioramenti individuati alla luce dell'esperienza acquisita nel funzionamento di EMAS. Dato il numero e la natura delle modifiche, a fini di chiarezza è opportuno sostituire l'allegato IV in toto.
- (3) Il regolamento (CE) n. 1221/2009 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (4) Le organizzazioni registrate a EMAS sono tenute a predisporre o aggiornare su base annuale una dichiarazione ambientale a norma dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1221/2009. Tranne nel caso delle organizzazioni di piccole dimensioni esentate a norma dell'articolo 7 del suddetto regolamento, la dichiarazione ambientale o la dichiarazione ambientale aggiornata deve essere convalidata da un verificatore ambientale accreditato o abilitato nell'ambito della verifica di tale organizzazione conformemente all'articolo 18 del regolamento suddetto. Le organizzazioni che si preparano alla registrazione EMAS sono tenute inoltre a presentare una dichiarazione ambientale convalidata nell'ambito della domanda di registrazione. È necessario pertanto offrire alle organizzazioni un periodo transitorio che consenta loro di adeguarsi alle modifiche apportate dal presente regolamento.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 49 del regolamento (CE) n. 1221/2009.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1221/2009 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

#### Articolo 2

Se la convalida della dichiarazione ambientale o della dichiarazione ambientale aggiornata deve essere effettuata ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento ma prima del 9 gennaio 2020, in tale occasione la dichiarazione può, di concerto con il verificatore ambientale e l'organismo competente, essere convalidata senza tener conto della modifica apportata dall'articolo 1 del presente regolamento.

Se una dichiarazione ambientale aggiornata non convalidata deve essere trasmessa a un organismo competente ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1221/2009 dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento ma prima del 9 gennaio 2020, in tale occasione la dichiarazione può, di concerto con l'organismo competente, essere elaborata senza tener conto della modifica apportata dall'articolo 1 del presente regolamento.

<sup>(1)</sup> GIU L 342 del 22.12.2009, pag. 1.

# La Norma UNI EN ISO 14001:2015

NORMA EUROPEA	<b>Sistemi di gestione ambientale Requisiti e guida per l'uso</b>	UNI EN ISO 14001
		SETTEMBRE 2015
	Environmental management systems Requirements with guidance for use	Versione italiana del settembre 2015

La norma specifica i requisiti di un sistema di gestione ambientale che un'organizzazione può utilizzare per sviluppare le proprie prestazioni ambientali. La norma è destinata ad un'organizzazione che desidera gestire le proprie responsabilità ambientali in un modo sistematico che contribuisce al pilastro ambientale della sostenibilità. La norma aiuta un'organizzazione a raggiungere gli esiti attesi dal proprio sistema di gestione ambientale, che forniscono valore aggiunto per l'ambiente, per l'organizzazione stessa e per le parti interessate.

Coerentemente con la politica ambientale dell'organizzazione, gli esiti attesi di un sistema di gestione ambientale comprendono:

- il raggiungimento delle prestazioni ambientali;
- l'adempimento degli obblighi di conformità;
- il raggiungimento degli obiettivi ambientali.

La norma è applicabile a qualsiasi organizzazione, indipendentemente da dimensione, tipo e natura e si applica agli aspetti ambientali delle sue attività, dei prodotti e servizi che l'organizzazione determina di poter controllare o influenzare, considerando una prospettiva del ciclo di vita. La norma non stabilisce alcun criterio specifico di prestazione ambientale. La norma può essere utilizzata, in tutto o in parte, per migliorare in modo sistematico la gestione ambientale. Le dichiarazioni di conformità alla presente norma, tuttavia, non sono accettabili a meno che tutti i requisiti della norma non siano incorporati in un sistema di gestione ambientale dell'organizzazione e soddisfatti senza esclusione.

TESTO ITALIANO

La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN ISO 14001 (edizione settembre 2015).

La presente norma sostituisce la UNI EN ISO 14001:2004.

ICS 13.020.10

**UNI** ENTE ITALIANO DI NORMAZIONE


© UNI  
Riproduzione vietata. Legge 22 aprile 1941 N° 633 e successivi aggiornamenti.  
Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte del presente documento può essere riprodotta o diffusa con un mezzo qualsiasi, fotocopia, microfilm o altro, senza il consenso scritto dell'UNI.

UNI EN ISO 14001:2015 Pagina 1

- il SGA più integrato nella gestione aziendale
- Maggiore attenzione per tutte le parti interessate (interne ed esterne) e per le loro esigenze ed aspettative ambientali
- Orientamento basato su analisi, identificazione e prevenzione dei rischi ambientali e per l'organizzazione
- Conoscenza del contesto in cui il Comune opera

# Il Modello alla base ....

## CICLO DI DEMING



### I punti della norma ISO 14001:

1. *Scopo e campo di applicazione*
2. *Riferimenti normativi*
3. *Termini e definizioni*
4. *Contesto dell'organizzazione*
5. *Leadership*
6. *Pianificazione*
7. *Supporto*
8. *Attività operative*
9. *Valutazione delle prestazioni*
10. *Miglioramento*

PLAN

DO

CHECK

ACT

COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE  
Provincia di Firenze



DICHIARAZIONE AMBIENTALE  
2023 -2026



Dati aggiornati al 31 dicembre 2022

## Allegato 4 - Comunicazione Ambientale (Dichiarazione Ambientale)

Con la Dichiarazione Ambientale l'Amministrazione comunica le proprie prestazioni ambientali e gli obiettivi di miglioramento del proprio impatto sull'ambiente.